Russo Biagio Attilio

note e ricorso

per l'iscrizione nell'albo aggiunto

dei dentisti abilitati

Scalea (prov. di Cosenza)

Cartolibreria "ROMA", di M. Olivotto - Via L. Cara, 43 - Roma - Tel. 35-87.

Scalea.

Russo Biagio Attilio
fu Saverio (Prov. Cosenza)

S. Domenico Talao (Cosenza)

Diploma Montenegrino -
25 marzo 1913 -
Regist a S. Domenico Talao
8 maggio 1914.

Inscritto albo aggiunto di Cosenza
nell'agosto 1937 - Lind. Medici di Cosenza
Quattro anni -

manca per ottenere iscr. l'autorizz. minist.
a continuare l'esercizio professionale
a norma della legge 31 marzo 1912 N. 298

Corso a Filadelfia - (Università)
di odontoiatria
nel 1914 - 1917 -

1 copia

1

Spett. Sindacato ~~Medico~~ Provinciale
Fascista dei Medici di Cosenza,

Il sottoscritto Biagio Attilio Russo, ~~con vostra lettera~~ in ottemperanza all'invito fattogli di ~~esibire~~ produrre « l'autorizzazione ministeriale a continuare l'esercizio professionale a norma della legge 31 marzo 1912 N. 298 » ~~mi sono~~ si è subito informato presso le superiori autorità competenti per conoscere se e quale autorizzazione ministeriale ~~fosse~~ sia prescritta dalle vigenti leggi.

~~Il risultato delle delle~~

~~Mi è~~ Il risultato delle ~~mie~~ indagini - ~~che~~ di cui cotesto Sindacato potrà agevolmente controllare l'esattezza - ~~mi porta~~ ~~mi ha~~ ha chiarito al sottoscritto ~~chiarito~~ che non può esigersi da ~~me~~ lui l'autorizzazione di cui alla legge 31 marzo 1912 giacchè ~~in quell'anno~~ quella legge ~~nella~~ ~~non aveva~~ ~~stabilita~~ ~~si~~ provvedeva a ~~sana~~

regolare la posizione di quei dentisti non laureati che prima di quell'anno ~~aveva~~ 1912 avevano esercitata, per un determinato periodo, ~~la professione di~~ la odontoiatria. Ora il sottoscritto, essendo stato diplomato nel 1913 e regolarmente inscritto per l'esercizio professionale nel Comune di S. Domenico Talao 18 maggio 1914, non può essere ~~contemplato~~ compreso nelle disposizione di quella legge che precede di più anni il suo diploma. ~~anteriore~~

La ~~domanda~~ richiesta di cotesto Sindacato non può, dunque, essere mantenuta appena ~~sia~~ venga ~~sarà~~ assodato che la legge del 1912 non può avere, nel caso, alcuna applicazione.

~~Senonchè il sottoscritto dubita che con la ri cotesto Sindacato abbia~~

Nell'occasione il sottoscritto ~~[illegible]~~ desidera precisare che egli potè esercitare nel Regno ~~[illegible]~~ la professione di Odontoiatra (alla quale è stato abilitato dai diplomi esteri di Baltimore e di Filadelfia) in base al Decreto Luogotenenziale del 22 agosto 1915 N. 1311, che all'art. 2 disponeva:

« È concesso ai cittadini italiani
« rimpatriati o rifugiati nel Regno
« in occasione e in conseguenza
« della guerra, muniti di diplomi
« esteri per l'esercizio di professioni
« sanitarie, di esercitare nel
« Regno la professione cui sono
« stati abilitati dai relativi diplomi »

Il sottoscritto, (ritornato in patria durante la guerra) ~~[illegible]~~ con due diplomi conseguiti all'estero avendo esercitato lungamente e notoriamente la professione,

è stata inscritta nell'agosto 1937 nell'albo aggiunto dei dentisti di questa provincia. La sua iscrizione si basa sull'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 N. 1265, che suona così:

« Sono autorizzati all'esercizio della « odontoiatria e della protesi dentaria « qualunque non abilitati « all'esercizio della professione « di medico chirurgo:

« coloro che siano stati legal= « mente abilitati a tale esercizio « in virtù di disposizioni anteriori « al D. L. 16 ottobre 1924 concernente « l'esercizio dell'odontoiatria e della « protesi dentaria. »

Ora il sottoscritto, essendo stato abilitato in virtù delle disposi= zioni del 27 agosto 1915, ~~[illegible]~~ molto anteriori

al 1924, si deve considerare (come ha detto ~~una~~ ~~sentenza della Corte Suprema~~ la suprema magistratura del Regno con la sentenza ~~de~~ 10 novembre 1936 N. 675 della Corte di Cassazione) ~~del Regno~~ ~~abilitato~~ pienamente autorizzato all'esercizio professionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni ministeriali.

~~[illegible]~~ L'iscrizione del sottoscritto ~~che~~ nell'albo aggiunto di questo Sindacato è pertanto conforme alla lettera e allo spirito dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, la cui interpretazione data dalla Suprema magistratura del Regno è stata ~~nella primavera del 1937~~, fatta propria dal Ministero ~~de~~

dell'Interno che, con una circolare ai Prefetti della primavera del 1937, ~~[illegible]~~ disponeva per l'iscrizione nell'albo dei meritati già regolarmente esercitanti (in virtù della legge del 1915. agosto)

Conchiudeva il sottoscritto, mentre confermava che la legge del 1912 non può affatto contemplare il suo caso, rinnovava le ~~[illegible]~~ ragioni del suo diritto all'iscrizione che gli è stato riconosciuto nel 1937, di cui usufruisce da quasi quattro anni, e che se gli venisse contestato o tolto, lo getterebbe nella più grave ~~[illegible]~~ delle condizioni e rovinerebbe una onesta posizione creata dal lavoro indefesso e dall'onestà più scrupolosa.

3 —

Alla Commissione Centrale per gli esercenti
le professioni sanitarie

Ricorso di

Russo Biagio Attilio residente a S. Domenico Talao (Prov. Cosenza)

contro

la deliberazione 21 febbraio 1941 XIX del Direttorio del Sindacato Fascista dei Medici di Cosenza, notificata il successivo 25 febbraio.

Il ricorrente Biagio Attilio Russo esercente da molti anni la professione di dentista, ~~la chirurgia~~ ottenne ~~la iscrizione~~ nell'agosto 1937 la iscrizione nell'elenco aggiuntivo dei dentisti abilitati per la provincia di Cosenza. Dopo quasi quattro anni di regolare esercizio, ~~di regolare esercizio~~ il Sindacato, riesaminata la posizione, ha ritenuto con la citata deliberazione di procedere alla cancellazione dell'avvenuta iscrizione.

Contro tale cancellazione e contro i motivi che l'hanno consigliata, il ricorrente espone quanto segue:

I - Che il ricorrente abbia legittimamente fruito della disposizione legislativa del 22 agosto 1915 N. 1311 non =

più sorgere dubbio. La predetta disposizione, per la lettera e per il suo spirito doveva applicarsi tanto a coloro che sarebbero tornati dall'estero come a coloro che ne erano già tornati. Il ricorrente ha pertanto acquisito, in conformità al decreto 22 agosto 1915, il diritto di esercitare l'opzione previa iscrizione - come venne fatto - in un Comune del Regno.

Il Nav si contesta che sopravvenuta la legge 22 marzo 1923 N. 795 sarebbe stato opportuno che il sottoscritto ottenesse il decreto Ministeriale di autorizzazione definitiva; ma devesi rilevare che la speciale commissione, nominata in base a quella legge per esaminare la posizione dei singoli richiedenti, esorbita dal suo mandato erigendosi a giudice del valore scientifico del titolo produtto. E tale esorbitanza

può sorgere dubbio. Il decreto dell'agosto 1915 comprendeva tanto coloro che sarebbero ~~rimpatriati~~ rimpatriati a causa della guerra quanto e coloro che già erano rimpatriati per effetto della guerra stessa che come è noto – scoppiò n

venne dichiarata dal Consiglio di Stato con sua decisione del 4-25 ottobre 1929 che, per quei pochi fortunati che presentarono ricorso, ~~che~~ riparò ~~l'opera della Commissione~~ e corresse l'opera della Commissione stessa. Non è, dunque, colpa del ricorrente se egli non ha potuto tempestivamente ~~se~~ munirsi dell'autorizzazione definitiva ~~di~~ alla quale aveva pienamente diritto.

~~III. Si contesta che~~

III Assodato che il ricorrente ~~ha~~ è ~~in~~ ~~l'autorizzazione possesso~~ stato autorizzato dalla disposizione legislativa 22 agosto 1915, ma non è ~~ha~~ stato ~~può produrre~~ ~~non~~ autorizzato ~~ora~~ ~~di~~ in base alla ~~legge~~ disposizione 22 marzo 1923, resta a vedere se sono necessarie le due autorizzazioni o se è sufficente la prima. La questione è stata dibattuta in sede penale nel caso di Luigi Benatti e risolta dalla Ecc.ma Corte di Cassazione del Regno con sentenza 10 novembre 1936 N. 675. Con

quella sentenza ~~e~~ la Corte Suprema, che ha ufficio di interpretare le leggi, ha ritenuto che, per la lettera e lo spirito dell'art. 367 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 27 luglio 1934 N. 1265, tutti coloro che « siano stati legalmente abilitati ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ in virtù di disposizioni anteriori ~~[illegible]~~ al 16 ottobre 1924 » debbano considerarsi definitivamente abilitati. Con questa interpretazione gli abilitati in base al decreto 22 agosto 1915 debbono ~~[illegible]~~ - come ha detto la Cassazione - ritenersi legalmente autorizzati (arte di) e quindi debbono essere inscritti nell'elenco aggiunto dei dentisti.

Il ricorrente sa che cotesta Commissione, esaminando casi analoghi, ~~ha~~ ~~ritenuto~~ si è manifestata di avviso diverso ~~[illegible]~~ da quello del magistrato ordinario, ritenendo che l'art. 367 del ~~Testo~~ citato Testo Unico, benchè sia stato ~~[illegible]~~ redatto dopo un disegno di legge presentato dal Capo del Governo e nel quale erano

~~manifeste~~ chiarissime le ~~nuove~~ nuove intenzioni del legislatore, non abbia carattere innovativo. Ma il ricorrente, che ricorda come ogni magistratura possa sempre rivedere i suoi antichi giudicati, e al lume ~~delle~~ di nuovi e più ponderati esami possa anche modificarli, nutre fiducia che il suo ricorso possa essere accolto e possa quindi ordinarsi l'annullamento ~~il ripristino~~ della sua cancellazione dall'~~della sua iscrizione~~ ~~nel~~ elenco aggiunto dei dentisti per la provincia di Cosenza.

firma

Cosenza, ~~lo~~ 12 marzo 1941 XIX

(in carta da lettere intestata)

Roma, 10 marzo 1941

Egregio Russo,

Qui accluso troverà quattro copie in bollo del ricorso. Firmi tutte le copie e poi le porti all'Ufficiale Giudiziario della Pretura di Cosenza o del Tribunale di Cosenza. Se ha una Pretura più vicina può anche servirsi ~~del~~ di quella.

L'Ufficiale giudiziario provvederà a notificare tre copie al Sindacato, al Prefetto, e al Procuratore del Re di Cosenza, scrivendo in calce a ciascuna copia l'atto di notificazione.

Nella quarta copia (dove ho scritto in lapis «originale) l'Ufficiale Giudiziario scriverà l'atto di notifica delle ~~...~~ tre notificazioni, avvenute ~~così~~ così come è ~~detto~~ indicato nello schema che le accludo. Tale atto originale ~~...~~ con in calce l'atto di notifica dell'Ufficiale Giudiziario ~~...~~ dovrà essere ritirato da lei.

In seguito, ~~e circa il 20 del corrente mese~~, Ella porrà in una busta l'originale ricorso ritirato e ~~l'atto~~ la

deliberazione del Sindacato Medico (che le restituisco) e l'indirizzerà alla Commissione Centrale per le professioni sanitarie presso il Ministero degli Interni - Roma - Suoi raccomandata con ricevuta di ritorno, ricevuta che Ella dovrà conservare. Procuri che il ricorso giunga a Roma entro il 27 marzo.

Quanto all'effetto del ricorso, trattandosi di cancellazione dall'~~al~~ albo l'art. 14 del R. D. 5 marzo 1935 dice che « il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo. »

Con i migliori saluti mi creda

in velina

Ad istanza del sig. Russo Biagio Attilio residente in Scalea, provincia di Cosenza, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Pretura di ~~Cosenza~~ Cosenza ho notificato il presente ricorso ~~del predetto~~ diretto alla Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie e firmato dallo stesso Russo Biagio Attilio al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Cosenza ~~sito~~ con sede in Via Trento N. 55 consegnando una copia autentica del ricorso stesso e del ~~Altra copia del su~~ presente atto da me firmato al sig. .....

Altra copia autentica del predetto ricorso e di quest'atto di notificazione da me firmato, ho notificato, a mente dell'art. ~~25~~ 11 del R. D. 5 marzo 1935 N. 184 a S. E. il Prefetto di Cosenza .....

Altra copia autentica del predetto ricorso e di quest'atto da me firmato ho notificato a mente dell'art. 11 del R. D. 5 marzo 1935 N. 184 ~~per la al al R. Procuratore del~~ al ~~Re di Cosenza~~ Procuratore del Re presso il Tribunale di Cosenza .....

6

32.00
6.00
1.80
39.80

ROMA 14-15 2 III 41.XIX DISTRIBUZIONE

VIVA L'ITALIA

BIGLIETTO POSTALE
DA 25 CENTESIMI

PRIMA POSTE ITALIANE

PRIMA 28.2.41.XIX COSENZA

A S. E.
Prof. Bonomi
Piazza Libertà 4
Roma

Scalea li 28-2-40
XIX

Gentilissimo Professore:

Nella giornata di lunedì 3 Marzo sarò presso il vostro ufficio, preferibilmente alle ore 10 30.

Cordiali saluti

Russo Biagio Attilio
Odontoiatra

Russo Biagio Attilio

Scalea (prov. Cosenza)

Scalea

Ammin. delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenza Raccomandate
Modello 22-I

ROMA
(Succursale 29)

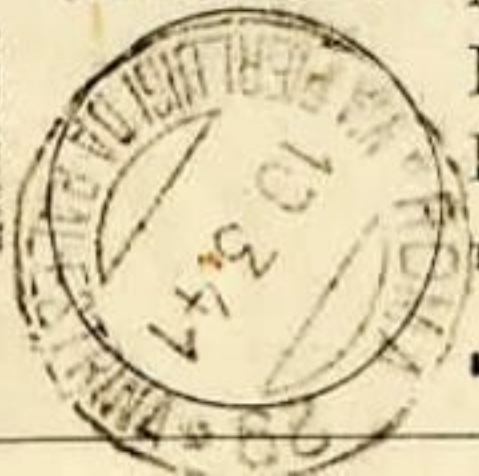

Assegno L. ..... **N. 1577**

Mittente .....

Destinatario .....

Destinazione .....

Tassa L. ..... Espresso L. ..... Firma .....

È vietato includere valori nelle raccomandate
L'Amministrazione non ne risponde.